

STATUTO

**SCUOLA MATERNA INFANZIA
2000 - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
SANT'ANNA FONDO FALCONE 14/H

Numero REA: RC - 171078

Codice fiscale: 02501910802

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2009 - Statuto completo	2
--	---

sciolta la seduta alle ore diciotto e minuti trenta.

Le spese del presente atto e le conseguenti sono a carico della Cooperativa.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, che ho pubblicato dandone lettura, alla Comparente, la quale da me interpellata ha dichiarato di approvarlo perchè pienamente conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto a mia cura, ai sensi di legge, e completato di mia mano, consta di due fogli di carta intercalati dei quali sono state utilizzate sei pagine per intero e la settimana fin qui ed è sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio, alle ore 18,30 (ore diciotto e minuti trenta).

F.TO: VRANCA NICOLETTA =

F.TO: FAUSTO POGGIO NOTAIO (sigillo) =

STATUTO DELLA SOCIETA'

"SCUOLA MATERNA INFANZIA 2000 societa' cooperativa sociale -
ONLUS"

Titolo 1

Art.1 - E' costituita, con sede in Reggio Calabria, la Cooperativa Sociale denominata "SCUOLA MATERNA INFANZIA 2000 societa' cooperativa sociale - O.N.L.U.S." organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

La Cooperativa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

(in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura della cooperativa sono democratici.

La Cooperativa che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ed ha per oggetto l'attività di gestione di servizi sociosanitari ed educativi.

E' fatto divieto alla Cooperativa di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (lettera A del D.Lgs. 460/97) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto alla Cooperativa di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S., che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Cooperativa ha l'obbligo di impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Cooperativa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.ro 662, salvo diversa destinazione imposta

dalla legge.

Tutti i soci della cooperativa hanno uguali diritti e doveri.

Tra gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto. E' escluso il voto per corrispondenza così come previsto dalla circolare n.ro 168/E del 1998, del Ministero delle Finanze.

La Cooperativa si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE o dell'acronimo ONLUS.

Art.2 - La durata della società è fissata dalla data di costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 3 - La società, che non ha scopo di lucro ha per oggetto l'attività di gestione di servizi sociosanitari ed educativi.

In particolare la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, di cui al punto "a" dell'articolo 1 comma 1 della legge n.ro 381/1991.

La cooperativa, senza fini di lucro, accoglie i bambini in età

prescolare, senza discriminazione alcuna in aderenza alla sua identità cristiana privilegia e promuove l'accoglienza di bambini immigrati non abbienti. In particolare la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

Asilo nido;

Scuola materna;

Attività di istruzione pre-scolare;

Attività di dopo-scuola;

Attività ludico-ricreativa;

Assistenza all'infanzia dei bambini da 0 a 3 anni;

Servizio pre-scolastico per i bambini da 3 a 6 anni;

La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali, alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore dei soci o di terzi, anche a titolo gratuito. La cooperativa può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre coo-

perative sociali o ad altri Enti per rendere più efficace la propria azione e potrà aderire ad Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 - La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Titolo 2

I Soci

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato; in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Tra gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere soci:

- a) persone orientate spiritualmente, dedite attivamente all'aiuto degli altri nel campo sociale.
- b) laici o religiosi con significativa esperienza in campo infermieristico e/o psichiatrico infantile.
- d) psicologi, psichiatri, medici specializzati nel campo dell'infanzia.

Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale.

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;

c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

d) ogni altra informazione richiesta dall'organo amministrativo.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza. Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente l'organo amministrativo, entro due mesi dalla ricezione della domanda.

Art. 7 - Non possono essere soci coloro che si trovano in situazione o che hanno interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Art. 8 - La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 9 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I conferimenti devono essere

eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione spedita al nuovo socio e con le modalità stabilite dagli Amministratori.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote.

Nell'ipotesi in cui non venga adempiuto tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'organo amministrativo inerente l'accettazione della richiesta, la stessa si intenderà come non avvenuta.

Art. 10 - Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 11 - Oltre che ai casi previsti dalla legge, può, dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non si attenga rigorosamente ai principi di riservatezza e confidenzialità nel rispetto degli assistiti, attività sociali e soci.
- b) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

d) che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 12 - Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purchè questi vi acconsenta ed abbia i requisiti per l'ammissione e, la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dall'organo amministrativo.

Art. 13 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 14 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non

versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 15 - La società può, su delibera della assemblea ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso vi potranno essere soci sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nel predetto art. 4, legge n. 59/92.

Titolo 3

Patrimonio Sociale - Bilancio

Art. 16 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 300,00 ciascuna;
- b) dal fondo di riserva ordinaria;
- c) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti co-

munque ammessi dalla legge.

Art. 17 - Il fondo di riserva ordinaria è costituito:

- a) dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale;
- b) da qualunque altro importo che pervenga alla società cooperativa per atti di liberalità.

La riserva ordinaria, che è destinata a coprire le eventuali perdite, non può essere ripartita tra i soci durante l'intera vita della società cooperativa.

Art. 18 - Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato in una unica soluzione.

In ogni caso nessun socio può possedere quote della società cooperativa, il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 19 - Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società cooperativa.

Art. 20 - L'esercizio sociale si chiude il 31.12 di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultante dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) il 3% a quanto previsto dall'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- b) almeno il 20% al fondo di riserva ordinaria;
- c) la restante parte a riserva straordinaria, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 21 - L'assemblea può stabilire l'istituzione di fondi di

finanziamento con prestiti dei soci che non possono superare
euro 30.000,00 ciascuno.

Art. 22 - La società può, su delibera dell'assemblea ordinaria
dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.31 gennaio
1992, n. 59.

Titolo 4

Organi Sociali

Art. 23 - Sono organi della società:

- a) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
composto da tre a cinque membri;
- b) l'Assemblea dei Soci;
- c) il Collegio sindacale da nominare solo nel caso si veri-
fichino i presupposti di cui all'articolo 2477 del codice
civile;

Assemblea dei soci

Art. 24 - L'assemblea si riunisce in sedute ordinaria e
straordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la
gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto
o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche allo statuto della società;
- b) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 25 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti ai soci.

Art. 26 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.

Art. 27 - La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante

avviso da spedire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea pu essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 28 L'Assemblea è di norma presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche tra i non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Art. 29 - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Il medesimo principio vale sia per le persone giuridiche socie che per i soci sovventori.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare pi di 3 soci.

Art. 30 - La società può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Consiglio di amministrazione

Art. 31 - Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea dei soci. E' munito di tutti i poteri.

Il Consiglio di amministrazione elegge, scegliendolo fra i propri membri, il Presidente. Può inoltre nominare fra i suoi membri uno o pi consiglieri delegati, determinandone le attribuzioni fatta eccezione per quelle di cui all'art. 2381 c.c..

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 32 - Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità all'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 33 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della stessa secondo il proprio scopo statutario. In caso di nomina di consigliere delegato, lo stesso avrà l'uso della firma sociale entro i limiti della delega ricevuta.

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e

l'Assemblea dei soci.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del presidente, il Consiglio di amministrazione procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 34 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dietro domanda di almeno 2 (due) Consiglieri, o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni dall'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni non possono essere in nessun caso segrete.

A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca più di tre sedute, considerato decaduto.

Collegio sindacale

Art. 35 - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci la quale nomina, inoltre, due sindaci supplenti.

Qualora l'Assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la remunerazione deve essere fissata prima della

nomina per tutta la durata della carica.

I sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art.36 - Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

I sindaci devono anche:

- a) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- b) convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli amministratori.

Art. 37 - Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 c.c.

Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto

nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 38 - I soci e la società sono obbligati a rimettere alle decisioni di un Collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nonché a quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea e dall'organo amministrativo e che riguardino i rapporti tra società e soci che possono formare oggetto di compromesso.

I membri del Collegio decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Titolo 5

Disposizioni finali

Art. 39 - La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi maturati, sarà devoluto ai sensi dell'art. 11 della Legge 31

gennaio 1992, n. 59.

Art. 40 - Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a r.l. previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 che disciplina le cooperative sociali.

Art. 41 - Il presente statuto è vincolante per tutti i soci, che si obbligano alla sua osservanza con il fatto stesso dell'acquisizione della qualità di soci.

F.TO: VRANCA NICOLETTA =

F.TO: FAUSTO POGGIO NOTAIO (sigillo) =

Esente bollo.

Registrato a Reggio di Calabria il 4 marzo 2009 al n.ro 1009.

Il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D. LGS. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, ai fini utili di registrazione.

Reggio di Calabria, addì 16 marzo 2009.

F.TO FAUSTO POGGIO NOTAIO (sigillo).=